



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – ZENSON DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.edu.it Fax 0422/797139
Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 AMBITO TERRITORIALE N°15 TREVISO SUD COD. MIN. TVIC832007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI (Delibera n. 3 del 27/10/2022)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-S. B.
Prot. 0005301 del 28/10/2022
I-4 (Uscita)

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129;

VISTO in particolare l'art. 43, con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;

VISTO in particolare l'art.44 c.4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l'art.45 c.2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n°165;

VISTO in particolare l'art.7 6 e 6 bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n° 326;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009);

VISTO in particolare l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'art.57, secondo cui il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 "Misure del compenso orario lordo tabellarespettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n°6 "Misure del compenso orario lordo tabellarespettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo"

APPROVA

il presente Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l'attribuzione degli incarichi.
Tale Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 45 D.I. n. 129/2018, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare particolari progetti didattici e specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti col PTOF e con le disponibilità finanziarie programmate.

Art. 2 – Condizioni per la stipula di contratti

L'Istituzione Scolastica può conferire, per le specifiche esigenze descritte nell'art. 1 del presente Regolamento cui non possa far fronte con il personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

È vietato alle Istituzione Scolastica acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, pertanto, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 3 - Requisiti soggettivi e professionali

Il contratto è stipulato con esperti o Enti, italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la richiesta esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico proposti.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.53 del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i docenti di altre istituzioni scolastiche si applica l'art. 35 "Collaborazioni plurime" del CCNL-scuola 29.11.2007. Per le attività di formazione ed aggiornamento organizzate dall'Amministrazione, l'affidamento di incarichi ad esperti esterni terrà conto delle eventuali indicazioni dalla stessa fornite.

Qualora, per le finalità di cui all'art. 1, si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, sia esterni che interni, sarà necessario il possesso dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal Regolamento.

Tali criteri hanno lo scopo di:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- garantire la qualità della prestazione,
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio,
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29/11/2007,

Art. 4 - Avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del PTOF adottato e dei progetti proposti nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad “esperti” e ne dà informazione con uno o più avvisi pubblicati all’Albo della scuola e sul Sito web ufficiale. Gli avvisi indicheranno modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre e l’elenco dei contratti che s’intendono stipulare. I candidati devono essere in possesso sia dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego che di quelli professionali specificatamente richiesti. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire l’incarico.

Art. 5 – Procedura Comparativa

I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa, effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri per l’attribuzione degli incarichi:

- a) Per le figure di **esperti esterni** si richiederà documentata esperienza in attività pluriennali per l’area interessata e saranno in particolare presi in considerazione i seguenti criteri:
- adeguatezza dei titoli;
 - rilevanza del curriculum (laurea, titoli di specializzazione, abilitazioni specifiche);
 - esperienze specifiche nella particolare area di intervento;
 - congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento/attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze specifiche;
 - per garantire la qualità degli interventi formativi in lingua straniera, verrà data priorità assoluta agli esperti di lingua madre.
- b) Per le figure di **esperti interni, tutor, docenti, co-docenti** saranno considerati prevalenti i seguenti elementi:
- disponibilità individuale espressa dal personale;
 - competenze specifiche documentate;
 - esperienze ed incarichi specifici nella particolare area di intervento;
 - corsi di formazione aggiornamento pertinenti;
 - l’adeguatezza dei titoli culturali e professionali.
- c) Nell’ipotesi di partecipazione di un **unico aspirante** è comunque necessario valutarne l’idoneità, accertarne i requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo che deve possedere per accedere all’insegnamento;

Tutti i titoli documentati, ove richiesto per la formulazione di eventuali graduatorie di merito, potranno avere attribuito il seguente punteggio:

TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO
------------------	-----------

Diploma di Laurea specifico o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto (specialistica/magistrale)	Votazione fino a 107/110 – pt 8 Votazione 108/ a 110/110 – pt 10 Votazione 110/110 e lode – pt 12
Laurea triennale specifica (punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)	Max punti 6
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)	Max punti 4
Corso post- laurea afferente la tipologia dell'intervento (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu)	3 (fino a 9 punti)
Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell'intervento	1 (fino a 3 punti)
Pubblicazioni inerenti le attività previste	1 (fino a 3 punti)
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI	PUNTEGGIO
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (dalla durata di almeno 20 ore)	4 punti Fino a 20 punti
Esperienza di docenza in progetti coerenti con le attività previste (dalla durata di almeno 20 ore)	3 punti Fino a 15 punti
Esperienza di tutoraggio in progetti coerenti con le attività previste (dalla durata di almeno 20 ore)	1 punto fino a 6 punti
Esperienza di formazione coerenti con le attività previste (dalla durata di almeno 20 ore)	2 punti fino a 10 punti
Abilitazione specifica	5 punti
Certificazione di competenze informatico/ tecnologiche	2 punti fino a 6 punti
Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del modulo formativo	2 punti fino a 10 punti
Esperienza professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza	1 punto fino a 5 punti
Certificazione di competenza linguistica – CEFR (Livello B1 punti; Livello B2 punti 2; Livello C1 punti 3)	5 punti
Esperienza di docenza per il conseguimento dell'ECDL (esclusivamente per gli insegnanti dell'area tecnologica ed informatica)	5 punti

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato senza demeriti nell' Istituto scolastico;
- b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti;
- c) abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola.

Per le valutazioni di cui al presente articolo il Dirigente può nominare una apposita commissione interna cui affidare compiti di istruzione e proposta di graduatoria, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri richiamati e delle valutazioni comparative effettuate.

La graduatoria, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all'albo della scuola con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria, nei limiti di cui alla Legge 241/90 e al D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

A parità di posizione in graduatoria il Dirigente Scolastico può valutare il rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta dall'esperto esterno. Inoltre, poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.

Per particolari progetti, gli enti di formazione vengono contattati direttamente dal Dirigente scolastico tra quelli "accreditati".

Art. 6 - Determinazione del compenso

Il compenso standard è così definito:

- Personale interno impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo Stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45
Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza. Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. <i>pro tempore</i> vigente.		

- Per il personale estraneo all'amministrazione, impegnato in attività con allievi valgono i medesimi compensi previsti per il personale interno; l'iva, se dovuta, e l'Irap sono a carico dell'Istituto; per l'Inps si applicano le disposizioni di legge.
- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):
 - a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00(trentacinque/00) netto IVA lordo IRPEF;
 - b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 45,00(quarantacinque/00) netto IVA lordo IRPEF;
 - c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 70,00 (settanta/00) netto IVA lordoIRPEF;
 - d) per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in € 70,00 (settanta/00) netto IVA lordo IRPEF il compenso orario massimo erogabile.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;

Art. 7 - Affidamento dell'incarico

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Treviso.

L'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Art. 8 – Esclusioni

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 89,67 elevabile ad € 112,02 (per i professori universitari) (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Il ricorso a procedure comparative può essere, inoltre, derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo,
- 2) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata.

L'Istituto Scolastico può conferire ad esperti incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni particolari:

- in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- per l'affidamento di incarichi soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza nel mondo del lavoro;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o professionale, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, nonché ad un elemento di stretta fiduciarietà o di intuitus personae che, per la natura della prestazione, deve obbligatoriamente intercorrere tra committente e soggetto incaricato, fermo restando la specifica valutazione del curriculum;
- per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure di selezione.

Art. 9 – Caratteristiche, obblighi, impedimenti

Per i contraenti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività e di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni, compresa la verifica dei risultati, la tenuta dei registri, la stesura della relazione finale e gli obblighi di vigilanza. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di "rapporto privatistico" qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli art.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale e previdenziale è quello previsto per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, sono rinnovabili (tranne quelli oggetto di risoluzione o di recesso) ma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

In caso di durata pluriennale del contratto è necessaria la Delibera del CdI (cfr. D.I. n.129/2018 art. 45 comma 1 lett. d). La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Sono fatte salve specifiche disposizioni in tema di P.O.N. e le relative indicazioni dell'autorità di Gestione.

Art. 10 - Comunicazione alla funzione pubblica

L'elenco dei contratti stipulati con i dipendenti Pubblici è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitata. Viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/10/2022, con delibera n.3 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola. Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 12 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale Pubblicità

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente.